

COMUNE DI CASALUCE
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 17.7.2020 (I.E.)

Pubblicato all'albo pretorio dal 17.7.2020 all'1.8.2020

Pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali dal 17.7.2020

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
 - Art. 2 - Definizioni
 - Art. 3 – Finalità
 - Art. 4 - Ambito di applicazione e attività escluse
 - Art. 5 - Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - Art. 6 - Commercio su posteggi
 - Art. 7 – Assegnazione posteggi
 - Art. 8 – Posteggi riservati
 - Art. 9 – Autorizzazioni stagionali
 - Art. 10 – Tasse regionali e comunali
 - Art. 11 – Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi
 - Art. 12 – Commercio itinerante
 - Art. 13 – Modalità di esercizio dell'attività itinerante
 - Art. 14 - Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante
 - Art. 15 - Orari di svolgimento dell'attività itinerante
 - Art. 16 - Titolo autorizzatorio e obblighi del prestatore
 - Art. 17 - Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione
 - Art. 18 - Aggiunte e modifiche del settore merceologico
 - Art. 19 - Cambio di residenza
 - Art. 20 - Assenze
 - Art. 21 – Scambi di posteggio
 - Art. 22 - Subingressi nella gestione e nella proprietà
- ### CAPO II Disposizioni in materia di mercati
- Art. 23 –Istituzioni di nuovi mercati e fiere.
 - Art. 24 – Aree private da destinare al commercio
 - Art. 25 – Modifica dei mercati
 - Art. 26 - Spostamento, soppressione, modifica
 - Art. 27 – Trasferimento e sospensione dei mercati.
 - Art. 28 – Caratteristiche funzionali dei mercati.
 - Art. 29 - Modalità di accesso al mercato. Rilevazione delle presenze.
 - Art. 30 - Modalità di registrazione delle presenze degli spuntisti nei mercati.

Art. 31 - Determinazione delle superfici dei posteggi

Art. 32 - Regolamentazione della circolazione veicolare. Attività di controllo

Art. 33 - Norme in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere

Art. 34 - Mercati e fiere straordinarie.

Art. 35 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico e forme di pagamento TOSAP

Art. 36 - Orari di svolgimento del mercato settimanale

Art. 37 - Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo

Articolo 38 – Settori merceologici non ammessi

CAPO III FESTE POPOLARI E SAGRE

Art. 39 Definizioni

Art. 40 Calendario comunale e regionale delle sagre e delle feste popolari.

Art. 41 Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere e nelle sagre

CAPO IV SANZIONI

Art. 42 – Sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Disposizioni finali

Art. 44 Modalità di comunicazione con lo SUAP

Art. 45 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi della seguente normativa:
 - della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. “Testo Unico sul commercio”, nel prosieguo chiamata L.R. n. 7/2020.
 - legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa-legge annuale di semplificazione)
 - del D. Lgs. N. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
 - D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nel prosieguo chiamato d.lgs. n. 228/01;
 - dell’art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e decreto di attuazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007;
 - Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) “Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;
 - D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
 - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
 - Intesa, in sede di Conferenza unificata Stato e Regioni, n. 83 del 5 luglio 2012, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70 del suindicato D.Lgs. n. 59/2010;
 - Delibera della Giunta Regionale n.318 del 21.05.2015 recante “ Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria”;
 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" - Art. 1, comma 686 Art. 1 comma 1180 della legge 27/12/2017 n. 205
2. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti, gli atti e quant’altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l’entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
4. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a. commercio sulle aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in concessione o in forma itinerante;
 - d. posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e data in concessione all’operatore;
 - e. posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;
 - f. mercato: l’area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni

della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Il mercato è definito:

- 1) mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
- 2) mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- 3) mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- 5) mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
- 6) mercato stagionale: quello di cui al numero 4) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
- 7) mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
- 8) mercato dell'usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- 9) mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivalutazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore;
- g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
- l) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato; somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche: la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;
- m) associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale;
- n) spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati; s
- o) spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- p) hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.
- q) Per "*ordinanza del Ministero della Salute*": l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 (G.U. n. 114 del 17 maggio 2002) che fissa i requisiti igienico-sanitari delle

aree pubbliche, nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari e dei posteggi, sia singoli sia riuniti in un mercato sia presenti nelle fiere;

- r) Per “*SUAP*”: lo Sportello Unico per le Attività Produttive istituito ai sensi D.P.R. 160/2010 che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- s) Per “*SCIA*”: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii.;
- t) Per “*PEC*”: la Posta Elettronica Certificata PEC, ovvero un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all’ubicazione ed alla tipologia dell’offerta, salvaguardando l’equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l’integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;
 - b) mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
 - c) sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore;
 - d) adeguare l’attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza;
 - e) valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, regionale e tipica nelle zone residenziali sottoservite;
 - f) riqualificare la rete distributiva esistente, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme igienico - sanitarie ed a quelle sulla sicurezza;
 - g) promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori dei mercati giornalieri per la gestione dei servizi mercatali, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, anche al fine di garantire l’economica custodia e pulizia dei servizi igienici;
 - h) promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/i somministrati;
 - i) promuovere apposite campagne divulgative anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi.

Articolo 4 – Ambito di applicazione e attività escluse

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente sul territorio comunale, alle attività di commercio su aree pubbliche così come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a);
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - b) all’attività di vendita di prodotti nei confronti dei visitatori, effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere e delle mostre, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - c) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informativo, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.

Art. 5 – Condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) sui posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l’area non è espressamente reclusa dal comune.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di moralità e professionalità, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.
3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente

Art. 6 – Commercio su posteggi

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 5, comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a prestatori così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera v). L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio, ai sensi art. 19, comma 1, D.Lgs. 59/2010, abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nel locale ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.
2. I requisiti richiesti ai prestatori sono il possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (art. 8) o in alternativa il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo;
4. Uno stesso prestatore, ai sensi punto 7 dell'Intesa Conferenza Unificata, non può essere titolare di più di due posteggi nello stesso mercato e fiera nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento.
5. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione del posteggio stesso, sono rilasciate dal Comune ove ha sede il posteggio medesimo con le modalità stabilite nel successivo art. 7. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
6. La concessione dei posteggi ha una durata pari a dodici anni.
7. La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di moralità e professionalità e l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale.
8. Ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020- Legge di stabilità 2018) le concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2018 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.
Al termine della naturale scadenza delle concessioni, le stesse saranno poste a bando con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 7 – Assegnazione posteggi.

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, il Comune predispone apposito bando con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
3. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai bandi ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti dai medesimi bandi.
4. Il Comune espletato il bando provvederà, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel BURC della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Il Comune provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione dandone comunicazione al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio previsto dall'art. 55 della Legge Regionale.
5. I criteri per l'assegnazione dei posteggi in oggetto saranno contenuti nel bando che sarà redatto, uniformandosi al modello di bando che la regione, come previsto dall'art. 55, comma 3 della L.R., renderà pubblico annualmente mediante pubblicazione sul BURC.
3. Per l'approvazione della graduatoria finale di cui al precedente comma 4, l'Amministrazione 10 Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria sul sito istituzionale del Comune, alla quale farà seguito un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, destinato alla eventuale presentazioni di memorie, controdeduzioni e osservazioni da parte degli

operatori da inoltrare allo SUAP del Comune di Casaluce; quindi si procederà alla definitiva approvazione della graduatoria, dando conto delle osservazioni presentate. Contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al TAR o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

4. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:
 - a) il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato;
 - b) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda. Farà fede la ricevuta di avvenuta presentazione della stessa sulla PEC dello SUAP ai sensi art. 5, comma 1, D.M. MISE 10/11/2011;
 - d) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio;
 - e) in caso di assoluta parità, si procederà a sorteggio in presenza degli operatori interessati o di loro rappresentanti.
 - f) Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, volti a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile specificati nei bandi.
5. Il comune, per le selezioni successive al periodo di proroga ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020- Legge di stabilità 2018), almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, da comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, se non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.
6. Il Comune di Casaluce provvede sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione e la comunica al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.

Art. 8 Posteggi riservati

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal presente regolamento:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 5 per cento del totale dei posteggi del mercato;

b) agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti, nella percentuale non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;

c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).

2. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.

In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

3. La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati.

Art. 9 (Autorizzazioni stagionali)

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.

Art. 10 (Tasse regionali e comunali)

1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti a tassazione.

Art. 11 (Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi)

1. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione/lista presenze.

2. Per partecipare alla spunta di cui al comma 1, gli operatori presentano apposita comunicazione al SUAP del comune di Casaluce su modulistica a tal fine predisposta, reperibile direttamente presso lo SUAP. La mancata presenza per oltre sedici mercati non consecutivi nell'anno solare alle operazioni di spunta comporta l'azzeramento della graduatoria. Sono fatte salve le assenze giustificate ai sensi di legge per malattia, gravidanza, infortunio, nonché le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. L'azzeramento delle presenze maturate nella graduatoria di spunta determinato dal superamento del numero massimo di assenze ingiustificate, comporta la presentazione di una nuova comunicazione.

3. Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.

4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide indica, all'atto della notazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

5. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del comune.

Art. 12 (Commercio itinerante)

1. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l'attività.

2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'operatore anche:

- a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
- c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

4. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Art. 13 (Modalità di svolgimento dell'attività itinerante)

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita, decorsi i quali è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno m 250.

2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree a sosta prolungata appositamente individuate dal Comune.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:

- a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- c) in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;

- d) d. lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
 - e) lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli
5. Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato.
 6. E' vietata la vendita in forma itinerante mediante l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo utilizzato per il trasporto, integrando, tale ipotesi, quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione.
 7. E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico ed altre attività con l'insistente offerta della propria merce.
 8. In caso di assenza del titolare, o dei soci in caso di società, l'esercizio dell'attività di commercio è consentito a dipendenti o collaboratori familiari così come risultino da dichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la natura del rapporto con l'azienda titolare, e che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.
 9. La S.C.I.A. deve essere esibita dal titolare, oppure dal dipendente o familiare unitamente alla dichiarazione di cui al comma precedente se ne ricorre il caso, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 10. Gli operatori itineranti di altre Regioni italiane o provenienti dai paesi dell'Unione Europea devono avere al seguito la documentazione prevista per l'esercizio di tale attività nei luoghi d'origine, nonché il proprio documento d'identità.

Articolo 14 - Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. È vietato, di norma, esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, fiere ed altre manifestazioni straordinarie e nelle aree loro adiacenti, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente su tutto il territorio comunale o su parte di esso la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, sicurezza o per motivi igienico-sanitario e di compatibilità con il contesto urbano, anche sotto l'aspetto del decoro, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.
2. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 15 – Orari di svolgimento dell'attività itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Art. 16 – Titolo autorizzatorio e obblighi del prestatore

1. Il prestatore titolare dell'autorizzazione, senza riferimento alla sua tipologia, deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della L. 689/1981, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1 o 2 del D.lgs. 114/1998, una volta accertata la posizione dell'interessato.
2. L'attività può essere svolta unicamente dal prestatore titolare o dal socio di questi, ovvero da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla L. 196/1997, associati in partecipazione (art. 2549 cc), collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, L. 335/1995), nonché preposti alla vendita inquadrati in altre fattispecie previste dalla vigente legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda per il rilascio della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010.

Art. 17 – Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio mediante attivazione della stessa presso la CCIAA competente per territorio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di titolarità di concessione di posteggio l'autorizzazione è altresì revocata:

- a) nel caso in cui il titolare della stessa non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da comprovare adeguatamente a cura del titolare concessionario mediante comunicazione allo SUAP del Comune di Casaluce. Lo SUAP, preventivamente attivato dal Comando Polizia Municipale, comunica in tal caso ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che nel termine di 30 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni. La concessione di posteggio si intende automaticamente decaduta qualora le controdeduzioni del titolare concessionario siano insufficienti a dimostrare le motivazioni di mancata utilizzazione del posteggio.
 - b) in caso di mancato pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico. Lo SUAP, preventivamente attivato dal Settore Tributi, provvederà all'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990, assegnando un termine di 15 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta e verrà disposto procedimento di ingiunzione del pagamento delle somme dovute al Comune di Casaluce.
3. In tutti i casi di revoca di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, lo SUAP comunica ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990, l'avvio del procedimento all'interessato che nel termine di 30 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
 4. L'autorizzazione può essere sospesa con provvedimento del Responsabile dello SUAP, in caso di particolare gravità o recidiva, per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Lo SUAP comunica ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990, l'avvio del procedimento all'interessato che nel termine di 15 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all'adozione del provvedimento di sospensione.
 5. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, oltre ai casi di malattia, gravidanza o servizio militare, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche. Tali circostanze dovranno essere comprovate adeguatamente a cura del titolare mediante comunicazione allo SUAP del Comune di Casaluce.

Art. 18 – Aggiunte e modifiche del settore merceologico

1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico, sulle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche con posteggio”, sono soggette ad istanza da presentare allo SUAP che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. Per le autorizzazioni il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
3. Le istanze relative alle aggiunte del settore alimentare devono essere corredate da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6, D.Lgs. 59/2010, nonché da Notifica Sanitaria ai fini della registrazione ai sensi Reg. CE 852/2004 e relativo pagamento in favore della ASL competente per territorio, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3 del 14 gennaio 2011.
4. I procedimenti per le aggiunte del settore merceologico seguono l'iter previsto dall'art. 7 D.P.R. 160/2010 e vengono inoltrati allo SUAP esclusivamente con la modalità telematica prevista dal medesimo D.P.R. 160/2010.

Art. 19 – Cambio di residenza

1. In caso di cambiamento di residenza, i titolari di autorizzazioni di su posteggio e di titolo abilitatori itinerante, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni allo SUAP del Comune di Casaluce al fine di consentire l'aggiornamento dei recapiti negli atti propri dell'Ufficio.

Art. 20 – Assenze

1. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato o prescelto, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
3. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o

servizio militare, il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio con le modalità di cui al precedente art. 10.

Art. 21 – Scambi di posteggio.

1. Lo scambio di posteggio è consentito a condizione che avvenga fra operatori che vendono prodotti dello stesso settore merceologico e appartenenti allo stesso mercato, senza modifiche della superficie assegnata.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di scambio di posteggio allo SUAP del Comune di Casaluce, con firme congiunte, allegando copia dei relativi documenti di riconoscimento.
3. Il rilascio della nuova autorizzazione avviene entro 30 gg. successivi alla data di presentazione della richiesta di scambio.

Art. 22 – Subingressi nella gestione e nella proprietà

1. Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d'azienda, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:

- a) entro un anno dalla morte del titolare;
- b) entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.

2. Nel caso di morte del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali, l'autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti.

3. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.

4. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.

5. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.

6. Le presenze di cui al comma 5 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore

CAPO II

DISPOSIZIONI in materia di mercati

Art. 23 – Istituzione di nuovi mercati

1. L'istituzione dei nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale e le locali associazioni dei produttori agricoli.

2. Il Comune può istituire un nuovo mercato o fiera sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'individuazione dell'area è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l'area stessa ai requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 2002. I meccanismi di programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. Resta ferma in ogni caso la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.

3. Sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite dei prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137".

4. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera vengono stabiliti

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- b) il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi.
- c) Le attrezzature e i servizi comunali.

5. La deliberazione del comune è trasmessa al competente Ufficio della Giunta Regionale.

Art. 24 Aree private da destinare al commercio

1. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con le medesime procedure di cui all'articolo 17. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

2. Se le aree di cui al comma 1 sono più di una, sono accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti. Sono fatte salve le autorizzazioni da richiedersi ad altri uffici o enti competenti.

3. I rapporti tra il comune ed i soggetti promotori sono regolati da apposita convenzione che comprende la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali alle fiere nonché il controllo sui livelli del servizio erogato.

4. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.

Art. 25 (Modifica dei mercati)

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 17, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

Articolo 26- Spostamento, soppressione, modifica

1. Lo spostamento, la soppressione o la modifica permanente del/i giorno/i di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.

2. L'aumento e la riduzione del numero dei posteggi dei mercati comporta la modifica del presente regolamento con deliberazione del Consiglio comunale. Nell'ipotesi di aumento dei posteggi, la modifica sarà effettuata, acquisito il parere delle associazioni di categoria presenti sul mercato, così come previsto dalle vigenti disposizioni.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati e dei posteggi fuori mercato eventualmente individuati, è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, ed è adottato dal Dirigente del SUAP o suo delegato.

4. Per il trasferimento permanente si procederà alla riassegnazione dei posteggi secondo i criteri di cui al precedente articolo .

Articolo 27 – Sospensione

1. La sospensione del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

2. E' possibile il recupero del mercato sospeso in giorno diverso da stabilire di concerto con le associazioni di categoria presenti sul mercato o su specifica richiesta da parte della maggioranza degli operatori commerciali del mercato interessato

3. Qualora il mercato cada in un giorno festivo, lo stesso, a richiesta degli operatori, potrà non essere effettuato. Il responsabile del SUAP potrà autorizzare, di concerto con il Comando P.M. o con la società che ha in gestione il mercato con convenzione, lo svolgimento del mercato in giorno diverso, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano e secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 28 (Caratteristiche funzionali dei mercati)

1. L'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva. Le merci devono essere sistemate in modo che non risultino a diretto contatto con il suolo. Le derrate alimentari, fatte salve tutte le disposizioni in materia igienico sanitaria, devono essere esposte al pubblico in maniera ordinata e protette da possibili contaminazioni esterne. In nessun caso dovrà essere consentita la manipolazione dei prodotti alimentari da parte degli acquirenti;

2. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 2, lettera l) del presente testo unico.

3. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00.

4. Ogni banco è dotato di almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

5. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi e al rispetto delle norme sanitarie.

6. Le aree pubbliche e private, dove sono svolti i mercati, a disposizione del comune previste dagli articoli 17 e 18, sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

7. Il comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee. Per i mercati non specializzati sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.

8. Il comune può effettuare la dislocazione dei posteggi nell'ambito del mercato in relazione alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge, alla diversa superficie dei posteggi. La presente disciplina è applicabile anche ai posteggi isolati fuori mercato, in quanto compatibile, laddove previsti e istituiti.

9. Il comune, anche su richiesta da parte di almeno il 60 per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata o anche lo spostamento in orario serale rispetto a quello previsto dall'art. 31

10. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso delle forze dell'ordine.

È altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.

Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Art. 29 – Modalità di accesso al mercato. Rilevazione delle presenze.

1. La registrazione delle presenze avviene da parte del personale del Comando di Polizia Locale del Comune o dalla società a cui con convenzione è stata affidata la gestione del mercato, che provvederanno, con cadenza mensile, a trasmettere allo SUAP l'elenco aggiornato delle assenze maturate dagli operatori su aree pubbliche al fine dell'adozione dei provvedimenti di specifica competenza.

2. Il titolare di posteggio deve comunicare allo SUAP i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, servizio militare o per altri gravi motivi, entro la settimana successiva alla data di svolgimento del mercato. La comunicazione deve essere opportunamente documentata.

Art. 30 – Modalità di registrazione delle presenze degli spuntisti nei mercati.

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata a cura del personale del Comando di Polizia Locale o della società di gestione, ogni giorno di svolgimento del mercato a soggetti abilitati, dalle ore 7,30 alle ore 8,00, ed ha durata limitata al giorno stesso.

2. L'assegnazione avviene nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) il più alto numero di presenze sul mercato.

b) maggiore anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA.

3. L'accertamento delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliera dei posteggi liberi o comunque non assegnati, viene effettuato dal personale di vigilanza o dalla società di gestione, che cura anche la riscossione della TOSAP. Le presenze rilevate sono trasmesse allo SUAP con cadenza mensile ai fini dell'attivazione degli eventuali procedimenti di decadenza, sospensione o revoca di cui all'art. 10 del presente Regolamento. L'aggiornamento dell'apposito registro delle presenze viene curato dal Comando Polizia Municipale. La registrazione delle presenze deve avvenire prima dello svolgimento del successivo mercato al fine di tenere la graduatoria sempre aggiornata. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.

4. Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è il titolo abilitativo.

5. Il titolo abilitativo degli spuntisti che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

6. Lo spuntista avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza del Personale di vigilanza.

Art. 31 – Determinazione delle superfici dei posteggi

1. La superficie delle aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su posteggio pubblico e all'esercizio dell'attività di commercio itinerante è stabilita dal presente Regolamento.

2. In casi eccezionali ed urgenti le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposti per motivi di pubblico interesse, comprovata necessità o per cause di forza maggiore, possono essere effettuate con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 32 – Regolamentazione della circolazione veicolare. Attività di controllo.

1. In materia di circolazione stradale è demandata al Comando di Polizia Municipale la competenza ad emettere, nelle giornate di svolgimento del mercato, il provvedimento che vieta la sosta e la circolazione veicolare nelle aree interessate, con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza.
2. La circolazione dei mezzi degli operatori è consentita esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 7,30 e dalle ore 14,00 alle ore 14,30, salvo motivi di forza maggiore.
3. L'attività di vigilanza e di controllo in materia di circolazione stradale, annonaria e commerciale è demandata alla Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia.

Art. 33 – Norme in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere

1. La direzione funzionale dei mercati e delle fiere è affidata al Comando di Polizia Locale e/o alla società a cui con convenzione viene affidata la gestione, che provvede inoltre alla registrazione delle presenze ed alla compilazione della graduatoria annuale, nonché al servizio di vigilanza annonaria. L'attività dei mercati e delle fiere è subordinata al rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento.
2. Il Comune assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. In tal caso l'Amministrazione Comunale può provvedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
3. Il Comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione, ad una società esterna la gestione del mercato.
4. Gli Uffici comunali preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è conteggiata.
7. Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

Art. 34 – Mercati e fiere straordinarie.

1. In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori, da autorizzarsi con specifico provvedimento dirigenziale.
2. Qualora il mercato straordinario debba svolgersi in luogo diverso da quello individuato, lo svolgimento dovrà essere preceduto dalla redazione di un "progetto" da realizzarsi anche in collaborazione con gli operatori del mercato. In tale progetto saranno comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza per le persone. L'assegnazione dei posteggi in tal caso avverrà con modalità da stabilirsi nel progetto stesso.
3. Sono autorizzate fiera promozionali straordinarie previa presentazione da parte di soggetti privati, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, di specifici progetti nei quali debbono essere quanto meno evidenziati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) spazi richiesti e loro localizzazione;
 - d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione oppure l'impegno a far accedere soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, rispettando le indicazioni dell'autorizzazione.
4. Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto. In tal caso lo SUAP, in collaborazione con l'Ufficio Tributi e il Comando Polizia Locale, può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

Art. 35 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico e forme di pagamento TOSAP

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale TOSAP vigente.
2. Il pagamento della TOSAP dei titolari di posteggio con concessione di anni dodici e spuntisti è stabilita tramite versamento diretto al riscuotitore speciale addetto.
3. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire altre forme di pagamento (bonifico bancario, versamento postale). In tal caso tali modalità saranno idoneamente portate a conoscenza degli operatori.

Art. 36 – Orari di svolgimento del mercato settimanale

1. Gli orari di svolgimento delle operazioni di vendita sono: dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
2. L'allestimento delle attrezzature non potrà avere inizio prima delle ore 7,00 per evitare disturbo alla quiete pubblica. L'area mercatale dovrà essere lasciata libera entro le ore 14,00 per consentire l'espletamento del servizio di nettezza urbana.
3. Nel caso in cui la giornata della fiera coincida con una festività, il mercato settimanale non si svolgerà, salvo deroga con provvedimento sindacale su richiesta di almeno il 60% degli operatori.

Art. 37 (Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. Il comune può istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, cui partecipano:
 - a) operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche;
 - b) operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano la vendita di cose antiche ed usate, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza – numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge 50/1999), fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.
3. Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre regioni.
4. La richiesta del tesserino identificativo deve essere inoltrata al SUAP di residenza, che stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti previsti.
5. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciata ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.
6. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.

Il comune, prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, procedono alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al comune.
7. Gli hobbisti dovranno produrre all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello predisposto dal SUAP, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale. Il SUAP e/o Servizio preposto sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione/mercatino e a trasmetterlo alla Regione.
8. In caso di vendita di merci antiche o usate nei mercati di cui al comma 1, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela del consumatore, gli operatori espongono apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.
9. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.
10. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
11. Il mercato dell'antiquariato e del collezionismo è riservato ad associazioni di categoria e a gruppi di operatori consociati, con unico rappresentante che curerà, sotto la supervisione dei Servizi comunali interessati, l'organizzazione e il regolare svolgimento del mercato nonché i rapporti con l'Amministrazione Comunale, provvedendo ad assolvere agli obblighi fiscali e amministrativi ed ad assumere la diretta responsabilità per tutto quanto possa derivare dallo svolgimento del mercato in danno a persone, animali e cose.
12. I posteggi, in ogni mercatino, saranno assegnati in funzione degli spazi disponibili e, comunque, il rapporto posteggi/metri quadrati dovrà essere proporzionato in modo tale da consentire il regolare flusso pedonale senza creare intralcio, impedimento o prospettiva di pericolo, fermo restando che la misura minima

per ogni posteggio non dovrà avere una profondità superiore a mt 3 ed una lunghezza non superiore a mt 4. Fra ogni posteggio dovrà essere lasciato libero uno spazio compreso fra 1 metro e 50 centimetri.

13. I mercatini si terranno secondo le modalità, le date e gli orari stabiliti con disposizione motivata della Giunta comunale

Articolo 38 – Settori merceologici non ammessi

1. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

2. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
 - oggetti di antiquariato;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
 - materiale pornografico;
 - animali;
 - prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine.
- E' vietata la commercializzazione di merce di recente produzione. Il divieto non si applica per la vendita di oggetti artigianali, di hobbistica e modellismo di propria produzione.

CAPO III

FESTE Popolari e sagre

Art. 39 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) sagra: la manifestazione temporanea, comunque denominata, che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotata da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, alla valorizzazione alla promozione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione, in via temporanea, accessoria e non esclusiva, di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria del territorio stesso;

b) festa popolare: la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

Art. 40 Calendario comunale e regionale delle sagre e delle feste popolari.

1. Ai fini della pianificazione annuale nel territorio comunale delle fiere, delle sagre, l'Amministrazione comunale raccoglie annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, le proposte provenienti dagli organizzatori, dalle Associazioni istituite e registrate (in ambito culturale e ambientale), dalle Associazioni di categoria, dai consorzi di operatori, e dagli Enti Istituzionali per la realizzazione di eventi fieristici e/o di sagre, si procede con atto Giunta Comunale, entro il 30 novembre di ciascun anno, all'approvazione del calendario delle fiere e delle sagre per l'anno seguente.
2. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dal comune, predispone e diffonde, tramite apposito portale regionale pubblicato sul sito internet della Regione, il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, contenente la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre e alle feste popolari;
3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al comune la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari. La richiesta è redatta su modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente che i comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal ricevimento.
4. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020, provvede al riconoscimento delle sagre e delle feste popolari che si svolgono sul proprio territorio attraverso l'assegnazione dell'attestazione 'Sagra tipica della Campania' e 'Festa popolare della Campania'.

Art. 41 Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere e nelle sagre

1. Possono chiedere l'assegnazione delle aree esclusivamente:
 - a) gli esercenti il commercio su area pubblica, di attività tipiche delle feste patronali (venditori di palloncini, di zucchero filato, dolci, prodotti tipici, etc.) escludendo le attività tipiche del mercato settimanale (alimentari, frutta e verdura, abbigliamento, etc.);
 - b) gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti in regola ai sensi della L. 59/1963 o del D.Lgs. 228/2001 nell'ambito della riserva di posti pari al 10% di quelli stabiliti nel precedente art. 8, comma 1 lett.b);

- c) gli esercenti il commercio su area pubblica portatori di handicap ai sensi art. 3 della L. 104/1992 idoneamente documentato ai sensi art. 4 della legge medesima.
2. Per il rilascio della concessione gli esercenti dovranno trasmettere tramite lo S.U.A.P. richiesta di partecipazione con l'indicazione dell'evento specificando i metri di occupazione. La mancata esibizione delle ricevute di pagamento della TOSAP relative al posteggio assegnato non dà luogo al rilascio del titolo autorizzatorio e il posteggio sarà considerato vacante ed assegnato ad altro esercente.
 3. Nei giorni di svolgimento delle Manifestazioni, gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio comunale.
 4. I Concessionari che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente, dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri in materiali biodegradabili e compostabili e divieto di utilizzo di materiali plastici non riciclabili;
 5. Ciascun concessionario di posteggio deve munirsi di adeguato contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dall'attività svolta ed ha l'obbligo di consegnare lo spazio occupato, al termine della sagra o festa popolare, perfettamente pulito.
 6. Potranno essere concessi posteggi, con esonero di pagamento della TOSAP, ad associazioni e comitati senza fini di lucro, per lo svolgimento di banchetti informativi, vendita prodotti realizzati dagli aderenti necessari al sostentamento dell'associazione/comitato, pesche di beneficenza o manifestazioni di sorte. In quest'ultimo caso resta in capo all'associazione/comitato, l'obbligo di denuncia della manifestazione di sorte al competente Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, alla Prefettura di Caserta e allo SUAP del Comune di Casaluce, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 430/2001 e successive mm.ii..
 7. La superficie di ogni posteggio è delimitata secondo la planimetria allegata. Nei soli casi di necessità dovuti all'utilizzo di camion negozio o simili, si potrà concedere l'allargamento del posteggio originario solo se sussistono le condizioni di viabilità, sicurezza per la circolazione e dei pedoni, in ogni caso previo giudizio sul posto degli organi di Polizia municipale.

CAPO IV SANZIONI

Art. 42 – Sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.
2. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
3. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 33 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
4. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche decade:
 - a) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 44 – Modalità di comunicazione con lo SUAP

1. Nel presente Regolamento le comunicazioni tra gli esercenti il commercio su aree pubbliche e lo SUAP del Comune di Casaluce s'intendono realizzate esclusivamente per via telematica con le modalità previste nell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010.
2. Ogni istanza, richiesta di autorizzazione, segnalazione, comunicazione altrimenti specificata e denominata inviata al protocollo generale del Comune in forma cartacea, sarà pertanto dichiarata irricevibile e respinta al mittente senza possibilità di produzione di effetti giuridici.
3. Derogano alle modalità di invio telematico di cui al presente articolo le richieste di partecipazione alle fiere e alle sagre, nonché quelle inviate da soggetti che esercitano attività di vendita in maniera occasionale, da associazioni e comitati senza scopo di lucro, e da chi esercita le attività di vendita elencate nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art.45 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.